



33907-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Francesco Ippolito	- Presidente -	Sent. n. sez. 777
Stefano Mogini		
Massimo Ricciarelli	-relatore-	U.P. - 17/05/2017
Angelo Capozzi		R.G.N. 20266/2016
Corbo Antonio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 05/11/2015 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Agnello Rossi, che
ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo A) e per rideterminazione
della pena in anni uno di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/11/2015 la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Trani del 3/6/2010, ridotto la pena irrogata a _____ per i reati di cui agli artt. 9, comma secondo, legge 1423 del 1956 e 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso il _____ :ramite il suo difensore.

Deduce vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

La Corte, dopo aver riconosciuto la correttezza dell'assunto difensivo secondo cui le dichiarazioni rese dal teste prima dell'incidente probatorio erano utilizzabili ai sensi dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. solo per la credibilità del teste, aveva tuttavia ritenuto direttamente utilizzabili quelle dichiarazioni, in quanto il giudizio era stato celebrato con rito abbreviato.

Ma la ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, effettuata dal teste in sede di incidente probatorio avrebbe dovuto comportare l'assoluzione dell'imputato, in assenza di elementi diversi, anche considerando l'illogicità della motivazione a fronte della mancata denuncia a carico del per falsa testimonianza con riguardo alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, in relazione alla sua concreta ricaduta sulla ricostruzione del reato sub B), avente ad oggetto la cessione di dosi di cocaina a , è inammissibile, perché manifestamente infondato e genericamente formulato.

In primo luogo deve segnalarsi la correttezza della valutazione operata dai Giudici di merito, i quali hanno rilevato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase di indagini dal): va al riguardo sottolineato che a seguito della scelta dell'imputato di essere giudicato con rito abbreviato, tutti gli elementi acquisiti nella fase delle indagini sono divenuti idonei a costituire prova dei fatti, non venendo in rilievo i limiti propri dell'acquisizione della prova al dibattimento, fondata sul contraddittorio al momento della sua formazione.

In tale ottica è del tutto inconferente l'invocata ordinanza n. 36 del 2002 della Corte costituzionale, che si è pronunciata sull'art. 500, comma 2, cod. proc. rilevando la manifesta infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale che erano state sollevate con riguardo ai limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni fatte oggetto di contestazione, alla luce della modifica dell'art. 111 Cost. e dell'affermazione del principio del contraddittorio in senso oggettivo nella formazione della prova.

Sta di fatto che in sede di giudizio abbreviato tutti gli elementi acquisiti possono concorrere a formare la prova in ragione della scelta operata dall'imputato, non trovando applicazione i limiti sanciti dal richiamato art. 500, comma 2, cod. proc. pen.

Semmai il problema si sposta sul versante della motivazione, giacché il Giudice di merito deve dar conto del tenore delle dichiarazioni e spiegare le

ragioni per cui abbia reputato attendibili le dichiarazioni originariamente rese anziché quelle successive, ove difformi dalle prime.

Ma nel caso di specie il motivo di ricorso non si sofferma su tale tema, non contenendo alcuna specifica censura in ordine alla motivazione con cui sia il G.U.P. sia la Corte territoriale hanno ritenuto maggiormente affidabili le dichiarazioni iniziali, anche alla luce di tutte le altre risultanze.

Di qui la già rilevata inammissibilità.

2. Ma se ciò vale con riguardo al reato sub B), deve pervenirsi a tutt'altra conclusione con riguardo al reato sub A).

All'imputato era stato contestato di aver violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno a lui in precedenza applicata: in particolare gli era stato mosso, proprio con riguardo ai fatti contestati al capo B), l'addebito di aver disatteso la prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato.

La tesi, più volte formulata, della genericità di siffatto genere di prescrizioni era stata respinta dalla Corte costituzionale, che con la sentenza 282 del 2010 aveva in particolare dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 25 e 3 Cost.

Ma più di recente il tema, nel quadro di una più ampia analisi della disciplina delle misure di prevenzione, in relazione all'art. 2 Protocollo 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è stato ripreso dalla Corte di Strasburgo, che in particolare con la sentenza della Grande Camera, 23 febbraio 2017, nel caso De Tommaso contro Italia, ha rilevato come dalla pronuncia della Corte costituzionale non potessero ricavarsi elementi decisivi per superare il rilevato dubbio di genericità di quel tipo di prescrizioni e per rendere concretamente prevedibile il contenuto precettivo delle relative disposizioni.

Tale monito è stato recepito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione che con recente sentenza hanno affermato che la condotta di chi violi gli obblighi e le prescrizioni imposti con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. non può aver ad oggetto anche le violazioni delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», che devono reputarsi generiche e indeterminate e possono rilevare solo in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell'eventuale aggravamento della misura (in tal senso Cass. Sez. U. 27/4/2017, Paternò).

In tale prospettiva, condividendosi tale principio, deve prendersi atto dell'insussistenza del fatto di cui al capo A), ciò che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata *in parte qua*.

3. Si impone a questo punto la rideterminazione della pena.

In concreto deve eliminarsi la pena di mesi quattro di reclusione che in base alla valutazione della Corte è imputabile al reato sub A), cosicché in relazione a quanto stabilito per il reato sub B) la pena deve essere rideterminata in anni uno di reclusione (anni uno mesi sei, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen.).

Il ricorso va nel resto dichiarato inammissibile, ciò che preclude il rilievo di sopravvenute cause di estinzione del reato (si rinvia a tal fine al principio affermato da Cass. Sez. U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. nel 2017, Aiello, rv. 268966).

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A), perché il fatto non sussiste, e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione, così definitivamente fissando la pena in un anno di reclusione per il residuo reato; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 17/5/2017

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli

Il Presidente

Francesco Ippolito

